



REGIONAL MARKETING
AND PROMOTION

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI

Proposto:	Consiglio di Amministrazione
Approvato da:	Consiglio di Amministrazione
In vigore da:	23/03/2023
Revisione:	n. 01 del 23/03/2023

Premesso che:

- con Legge regionale 11 luglio 2016, n. 14, “Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”, come modificata dalla Legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25, la Regione Piemonte ha attribuito a Visit Piemonte s.c.r.l. (di seguito, per brevità “Visit Piemonte” o “la Società”) il ruolo di agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo e dei prodotti agroalimentari di qualità in Piemonte (art. 2 L.R. 14/2016);

- con Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2023, n. 15-6530, è stato approvato un nuovo schema di Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti tra Regione Piemonte e Visit Piemonte (anni 2023-2024-2025) che modifica e sostituisce la Convenzione Quadro di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2021 n. 22-3008;

- la citata Convenzione Quadro, all’art. 4, comma 5, prevede che Visit Piemonte può procedere all’affidamento di incarichi di collaborazioni esterne, in presenza di determinati presupposti;

Tutto ciò premesso - fermo restando quanto previsto all’art. 7, del D.lgs. 165/2001 - Visit Piemonte adotta il presente Regolamento, al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati, in esecuzione di quanto disposto dalla Convenzione Quadro e dagli ulteriori principi desumibili dalle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le procedure ed i limiti per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, per le prestazioni di cui agli artt. 2222 e 2230 c.c.
2. Visit Piemonte provvede al conseguimento degli scopi statutari, dei programmi e dei progetti alla stessa affidati con la propria organizzazione e il proprio personale. Fermo restando il predetto principio generale, e accertata l’assenza di strutture organizzative o professionalità interne in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi e dei progetti, Visit Piemonte può avvalersi della cooperazione di soggetti esterni, conferendo incarichi di collaborazione autonoma a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 codice civile.
3. I predetti incarichi possono avere ad oggetto attività di studio, incarichi di ricerca, di consulenza e altre forme di collaborazione esterna riferite a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, richieste ad esperti di provata competenza ed esperienza.
4. A fini dell’applicazione del presente Regolamento, i predetti incarichi si configurano quali prestazioni di lavoro autonomo occasionale, cioè rapporti di lavoro autonomo che si concretano in una prestazione d’opera episodica o nel raggiungimento di un risultato, aventi il carattere della occasionalità e svolti dal collaboratore con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
5. Tutti i contratti d’opera di cui sopra sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di Visit Piemonte e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche presso la sede della società.
6. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento i servizi di consulenza riconducibili a contratti pubblici di appalto di servizi da affidare ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, e del Regolamento attuativo interno di Visit Piemonte, recante “*Regolamento per l’acquisto di beni e servizi*”.

Articolo 2 - Presupposti e limiti

1. Visit Piemonte, per esigenze cui non può fare fronte con personale in servizio, previa programmazione triennale dei fabbisogni con relativo aggiornamento annuale, può conferire gli incarichi individuali di cui al presente Regolamento, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite a Visit Piemonte dalla relativa Legge istitutiva regionale 11 luglio 2016 n. 14 e s.m.i. e ad obiettivi e/o progetti specifici e determinati;
- b) preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali disponibili al proprio interno, a causa della mancata disponibilità di personale con le caratteristiche professionali necessarie per lo specifico incarico;
- c) prestazione altamente qualificata e di natura temporanea;
- d) predeterminazione della durata, del luogo di esecuzione, dell'oggetto specifico e del compenso dell'incarico (che deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta).

2. Per assumere l'incarico ai sensi del presente Regolamento il professionista selezionato non deve trovarsi in situazioni di inconfiribilità o incompatibilità, come previste dalla legge, o, comunque, di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, con Visit Piemonte.

3. La positiva verifica della sussistenza dei presupposti di cui ai punti precedenti deve risultare nel provvedimento di affidamento dell'incarico.

4. Non possono in ogni caso essere affidati incarichi aventi ad oggetto compiti di gestione e di rappresentanza della Società, che spettano solo ai lavoratori in rapporto di subordinazione con la stessa.

5. Agli incarichi di cui al presente Regolamento, si applica la disciplina fiscale e previdenziale dettata dalla normativa in vigore.

Articolo 3 - Conflitto di interessi

Al momento della sottoscrizione dell'incarico, il consulente/collaboratore deve dichiarare, conformemente agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- a) l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente, con la Società;
- b) di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza/collaborazione nell'interesse della Società;
- c) di accettare le condizioni contrattuali previste dal provvedimento di affidamento dell'incarico;
- d) di aver preso piena cognizione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, del Codice Etico e di Comportamento nonché del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottati da Visit Piemonte.

Articolo 4 - Incarichi di consulenza legale - Elenco dei legali. Rinvio.

Visit Piemonte affida gli incarichi di consulenza legale, ai sensi degli artt. 2222 e 2230 c.c. ed estranei all'applicazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi del "Regolamento di DMO PIEMONTE SCRL per la formazione di un elenco di avvocati esterni per l'affidamento degli incarichi di patrocinio e consulenza legale". Il relativo elenco è istituito e aperto alle iscrizioni.

Art. 5 - Avviso di selezione

1. In caso di affidamento di incarichi esterni non riconducibili all'art. 4, il Direttore Generale, nell'ambito dei propri poteri o in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, di concerto con i Responsabili di Area competenti, predispone un apposito Avviso di selezione nel quale sono evidenziati gli elementi finalizzati ad individuare le professionalità richieste:

- a) definizione dell'oggetto dell'incarico;
- b) specifici requisiti formativi e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata e modalità dell'espletamento dell'incarico e corrispettivo per la prestazione.

2. La Società, anche mediante la nomina di commissioni ad hoc, procede alla valutazione dei curricula e delle relative offerte presentate.

3. Fermo restando il ricorso alla procedura comparativa secondo quanto previsto nei commi precedenti, Visit Piemonte può conferire gli altri incarichi esterni senza esperimento di procedure comparative quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) procedura comparativa andata deserta;
- b) quando, in casi di particolare urgenza, da motivare adeguatamente, le condizioni per la realizzazione delle attività siano tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative;
- c) per unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, anche in ragione delle particolari competenze richieste ai fini dell'esecuzione dell'incarico, ovvero per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni.

Articolo 6 - Conferimento degli incarichi e stipula dei contratti

1. Gli incarichi vengono conferiti dal Direttore Generale nel rispetto dei poteri allo stesso attribuiti tramite specifico atto di affidamento, debitamente motivato, in merito ai presupposti previsti dal presente Regolamento ai fini del conferimento dell'incarico. Il Consiglio di Amministrazione può fornire indicazioni in merito alla necessità di conferire particolari incarichi di collaborazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Gli incarichi devono essere sempre conferiti per iscritto, mediante stipulazione di un contratto avente i seguenti contenuti essenziali:

- a) oggetto dell'incarico con descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento dello stesso;
- b) tempi di realizzazione previsti ed eventuali clausole penali;
- c) corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;
- d) obblighi e responsabilità del soggetto incaricato in relazione alla realizzazione delle attività.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, è possibile richiedere al soggetto incaricato una integrazione entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, fatta salva la liquidazione parziale del compenso originariamente pattuito ovvero la risoluzione del contratto per inadempienza.

Articolo 7 - Pubblicità e trasparenza amministrativa

Visit Piemonte assicura la pubblicazione di tutti i dati, documenti e informazioni relativi al conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema di



REGIONAL MARKETING
AND PROMOTION

pubblicità legale nonché, a valere sulla trasparenza amministrativa, dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e dalla corrispondente prassi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia.

Articolo 8 - Conferimento di incarichi a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche

1. Nel caso di incarichi affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche è necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.
2. Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.

Art. 9 - Ambito di efficacia ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione di Visit Piemonte, entra in vigore all'atto della pubblicazione sul sito internet della Società.